



**Ordinanza municipale  
concernente la concessione di un  
contributo finanziario per l'acquisto di  
biciclette elettriche o per la modifica di  
biciclette tradizionali con dispositivi elettrici**

## Il municipio di Comano

Richiamati la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987 ha deciso di emanare la seguente

### ORDINANZA

#### Disposizioni introduttive

##### Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Comano e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche oppure per la modifica di biciclette tradizionali dotandole di dispositivo elettrico e per la sostituzione delle relative batterie.

##### Art. 2 Oggetto del sussidio

È possibile richiedere il sussidio per i seguenti acquisti:

- a) Acquisto di una bicicletta elettrica.
- b) Acquisto di un equipaggiamento di modifica di una bicicletta tradizionale in bicicletta elettrica.
- c) Sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica

##### Art. 3 Beneficiari

<sup>1</sup> Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, effettuato a decorrere dall'introduzione della presente ordinanza, le persone fisiche domiciliate a Comano e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Comano per scopi di mobilità aziendale.

<sup>2</sup> Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico una volta ogni 4 anni.

##### Art. 4 Sussidio per l'acquisto

<sup>1</sup> Il contributo all'acquisto di biciclette elettriche o alla modifica di biciclette tradizionali dotandole di specifico equipaggiamento è calcolato sulla base del prezzo di acquisto. A tale scopo si dovrà presentare il giustificativo relativo al pagamento.

<sup>2</sup> Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 500.

##### Art. 5 Sussidio per la sostituzione della batteria

<sup>1</sup> Il contributo alla sostituzione della batteria è calcolato sulla base del prezzo di acquisto.

A tale scopo si dovrà presentare il giustificativo relativo al pagamento.

<sup>2</sup> Il contributo corrisponde al 10% del prezzo di acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 100.

<sup>3</sup> Il contributo alla sostituzione della batteria non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una bicicletta elettrica o un equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.

##### Art. 6 Condizioni

<sup>1</sup> Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a. La bicicletta elettrica o l'equipaggiamento di modifica devono essere acquistati in Svizzera.  
Non viene sussidiato l'acquisto di una bicicletta o dell'equipaggiamento di modifica venduti da privati (materiale di seconda mano).
- b. Il fabbricante della bicicletta elettrica o dell'equipaggiamento di modifica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
- c. Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

<sup>2</sup> Il contributo non viene elargito per veicoli nuovi o d'occasione che abbiano già beneficiato di sussidio nel comune di Comano o da altre amministrazioni pubbliche che elargiscono prestazioni simili.

<sup>3</sup> Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

<sup>4</sup> In caso di partenza da Comano prima della scadenza del periodo di quattro anni dall'ottenimento del sussidio, lo stesso deve essere rimborsato proporzionalmente agli anni mancanti.

## Art. 7 Cambio di detentore

<sup>1</sup> Il richiedente di un contributo non può rivendere l'oggetto del sussidio nei primi 3 anni dall'acquisto.

<sup>2</sup> Nel caso di violazione di tale obbligo al Comune dovrà essere rimborsato il sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

## Disposizioni Amministrative

### Art. 8 Procedura

<sup>1</sup> La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello di cancelleria o scaricabile dal sito ufficiale del Comune ([www.comano.ch](http://www.comano.ch)) con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

<sup>2</sup> Se la richiesta soddisfa le condizioni, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

<sup>3</sup> Il diniego d'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto.

### Art. 9 Competenza

<sup>1</sup> Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

<sup>2</sup> Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>3</sup> Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>4</sup> Contro le decisioni del municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'adottazione.

## Art. 10 Finanziamento

Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questi contributi corrisponde alla cifra esposta a preventivo alla voce "Contributo acquisto bici elettriche". Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo. Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta del contributo con allegato il giustificativo di pagamento.

## Disposizioni Finali

### Art. 11 Casi particolari

Il municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

### Art. 12 Disposizioni sussidiarie

Alla procedura di reclamo, per quanto non stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

### Art. 13 Entrata in vigore, abrogazione e pubblicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018 ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

<sup>2</sup> Pubblicata all'albo comunale per un periodo di trenta giorni dal 5 febbraio 2018.

<sup>3</sup> Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Comano, RM 30.1.2018

**Per il municipio di Comano:**

Il sindaco: *Alex Farinelli*      Il segretario: *Valerio Soldini*